



Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, attraverso la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>, per l'affidamento triennale del servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, nomina responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici A.N.C.I. - **CIG: 8148877A06**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE:

- Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice
- Art. 2 – Tipo di appalto e oggetto del servizio
- Art. 3 – Importo complessivo a base di gara
- Art. 4 – Durata dell'appalto e termine di esecuzione – opzioni
- Art. 5 – Clausola sociale
- Art. 6 – Documentazione di gara – richieste di chiarimenti
- Art. 7 – Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla procedura
- Art. 8 – Modalità di presentazione degli atti di gara
- Art. 9 – Documentazione richiesta
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali
- Art. 11 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 12 – Procedura di gara
- Art. 13 – Cauzione definitiva – Polizze assicurative
- Art. 14 – Contratto
- Art. 15 – Informazioni – Spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario
- Art. 16 – Elenco Allegati



Art. 1

Amministrazione Aggiudicatrice

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Sede: Via dei Prefetti n. 46 - 00186 Roma

Contatti: Tel. 06680091 – Fax 0668009202

Email: info@anci.it

PEC: anci@pec.anci.it

Profilo committente: Amministrazione Aggiudicatrice (Deliberazione A.N.A.C. n. 21 del 18 gennaio 2017).

Responsabile Unico del Procedimento: Lara Panfili

Art. 2

Tipo di appalto e oggetto del servizio

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, indetta dall'A.N.C.I. mediante Bando di gara inviato in data 23/12/2019 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggior diffusione locale per la selezione di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per l'affidamento del servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, nomina responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici A.N.C.I. –

La completa descrizione del Servizio nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di partecipazione e aggiudicazione della gara e di esecuzione del contratto sono riportate:

- nel Bando di gara;
- nel presente Disciplinare di gara;
- nello Schema di Contratto;
- nel Capitolato Speciale .

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l'esecuzione del contratto, contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara – pena l'esclusione dalla medesima – nonché in sede di esecuzione del contratto, pena l'applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è indetta in un unico lotto in ragione dell'intrinseca unitarietà dei servizi oggetto di gara e, quindi, della conseguente unitarietà dell'oggetto, articolato e complesso, e finalità delle prestazioni, che non consentono la suddivisione in lotti funzionali, né prestazionali; in particolare, l'eventuale frammentazione del Servizio in capo a più Fornitori risulterebbe diseconomica, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.



Art. 3

Importo complessivo a base di gara

L'importo complessivo a base di gara per la prestazione del Servizio è di Euro 569.040,00 (Euro cinquecentosessantanovequaranta,00), oltre IVA. L'importo indicato a base d'asta si compone di sub massimali (IVA esclusa), riepilogati nelle seguenti tabelle:

TABELLA A - SERVIZI PREDEFINITI - ATTIVITA' A CANONE			
Servizi predefiniti (attività a canone)	Importo mensile IVA Esclusa	Importo annuo IVA Esclusa	Importo triennale IVA Esclusa
Pulizie ordinarie e fornitura di prodotti per l'igiene e la pulizia	8.500,00 €	102.000,00 €	306.000,00 €
Manutenzione ordinaria impianto elettrico	1.800,00 €	21.600,00 €	64.800,00 €
Manutenzione ordinaria impianto idrico-sanitario	250,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento	380,00 €	4.560,00 €	13.680,00 €
Manutenzione ordinaria impianto di condizionamento	1.500,00 €	18.000,00 €	54.000,00 €
Manutenzione ordinaria impianto antincendio	230,00 €	2.760,00 €	8.280,00 €
Manutenzione ordinaria impianto di impianto di sicurezza	100,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €
Manutenzione ordinaria impianto riv. Fumi	100,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €
Manutenzione delle reti	380,00 €	4.560,00 €	13.680,00 €
Manutenzione edile	350,00 €	4.200,00 €	12.600,00 €
Reperibilità	280,00 €	3.360,00 €	10.080,00 €
TOTALE	13.870,00 €	166.440,00 €	499.320,00 €
Nomina responsabile sicurezza	270,00 €	3.240,00 €	9.720,00 €
TOTALE GENERALE	14.140,00 €	169.680,00 €	509.040,00 €

TABELLA B - ALTRI SERVIZI OPERATIVI (ATTIVITA' EXTRA CANONE)	
Importo triennale massimo: € 60.000,00	
Importo annuale massimo: € 20.000,00	
Altri servizi operativi (Attività extra canone)	G.U.
Pulizie straordinarie	€/ora 17,55
Manutenzione straordinaria impianti	€/ora 26,41
Facchinaggio interno	€/ora 17,55
Facchinaggio esterno – utilizzo automezzo	€/ora 17,55



RIEPILOGO	
Servizi predefiniti - attività a canone - importo triennale	509.040,00 €
Altri servizi operativi (attività extra-canone) - importo triennale	60.000,00 €
TOTALE SERVIZI - importo triennale	569.040,00 €

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso sono pari a Euro 22.400,00 (Euro ventiduemilaquattrocentomila/00) IVA esclusa.

Valutazione delle eventuali opzioni contrattuali:

In conformità all'art. 106, co. 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di implementazione o riduzione degli spazi destinati al servizio di pulizia pari al 30% della superficie originaria. La portata della modifica consentita non potrà superare l'importo complessivo di Euro 91.800,00

In conformità all'art. 63 co. 5, del D. Lgs. 50/2016, ANCI potrà utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale. L'importo massimo previsto per la prestazione degli ulteriori servizi è di Euro 189.680,00.

Gli importi rivenienti dall'eventuale utilizzo durante l'esecuzione del contratto delle opzioni di cui innanzi sono analiticamente riepilogati nella seguente tabella:

Valutazione delle eventuali opzioni contrattuali	Importo Netto
Implementazione o riduzione degli spazi destinati al servizio di pulizia pari al 30% della superficie originaria ex art. 106, co. 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016	€ 91.800,00
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 co. 5, del D. Lgs. 50/2016	€189.680,00
Valore totale delle eventuali opzioni	€281.480,00

L'importo massimo dell'appalto, considerati i valori complessivi delle eventuali opzioni ammonta, pertanto, ad Euro 790.520,00 (euro settecentonovantamilaacinquecentoventi/00).

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno corrispettivi dei singoli servizi superiori anche ad una sola delle singole basi d'asta unitarie sopra indicate.

I prezzi unitari (canoni mensili) per ciascun servizio dichiarato in offerta economica dovranno coincidere con gli importi ottenuti dividendo il corrispettivo totale offerto per ciascun servizio per 36 essendo la durata dell'appalto di 36 mesi; si precisa che tali prezzi unitari resteranno invariati anche se la durata effettiva del contratto sarà inferiore ai 36 mesi previsti in questo disciplinare.

Per il servizio di manutenzione straordinaria, che sarà remunerato "a prestazione", non è



previsto un prezzo unitario.

Si precisa che, in considerazione della natura del Servizio, tale per cui per lo stesso sussistono rischi da interferenza, l'importo degli oneri di sicurezza c.d. "esterni" per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 22.400,00 (Euro ventiduemilaquattrocento/00) IVA esclusa ed è prevista la predisposizione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'esecuzione per l'intera durata contrattuale di tutti i servizi descritti nel relativo Capitolato Tecnico.

Al Fornitore sarà comunque garantita l'esecuzione di tali servizi per un corrispettivo pari ad almeno il 40% dei relativi importi contrattuali.

Art. 4

Durata dell'appalto e termine di esecuzione – opzioni

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto conforme allo Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare di Gara.

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi (tre anni) e potrà essere protratto per ulteriori dodici mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, su richiesta della stazione appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

L'Amministrazione si riserva, nel corso della durata del Contratto:

- 1) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- 2) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto di cui all'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- 3) la facoltà di cui all'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il termine di durata del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi e sino ad un importo massimo pari ad Euro 189.680,00 (Euro centottantanovemilaseicentoottanta/00)

Art. 5

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.



Art. 6

Documentazione di gara - richieste di chiarimenti

La documentazione di gara è costituita dai seguenti elaborati:

- a) "Disciplinare di Gara", contenente la disciplina di dettaglio e tecnica della procedura;
- b) facsimile Domanda di partecipazione;
- c) Modello di formulario per DGUE
- d) facsimile di Offerta Tecnica – elemento qualità;
- e) facsimili Dichiarazioni di Offerta Economica;
- f) Schema di Contratto;
- g) CapitolatoSpeciale e suoi allegati;
- h) DUVRI.

Tutta la documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it> nella sezione "Atti di gara" dedicata alla presente procedura e sul profilo del committente <http://www.anci.it>

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 06/02/2020 tramite pec all'indirizzo appalti@pec.anci.it

Anche ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione risponderà almeno 6 giorni solari prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste siano pervenute entro il termine sopra indicato.

Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet <http://www.anci.it> e/o sulla piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>

Art. 7

Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del Servizio i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti di ordine generale:

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

6.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) e co. 3 D. Lgs. 50/2016:

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



6.3 Capacità economica e finanziaria art. 83 co. 1 lett. b) e co. 4 D. Lgs. n. 50/2016:

6.3.a Gli operatori economici devono dimostrare di avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, una cifra di affari globale minima annua pari ad almeno Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila,00), IVA esclusa, relativa ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", così come desumibile dalla voce A) valore della produzione del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del CC;

6.3.b Avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un cifra d'affari globale minima annua nell'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara pari ad almeno Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila,00), IVA esclusa; La comprova del requisito economico finanziario è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCPass.

In caso di operatore economico costituito in RTI o Consorzio, i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso rispettando le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che A.N.C.I. si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi in considerazione della importanza dei servizi affidati.

Si precisa che la quantificazione del fatturato specifico richiesto è stata computata anche sulla base di un'analisi del mercato di riferimento, tale da garantire comunque un'ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara. Inoltre nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal codice dei contratti pubblici,



dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. Pertanto, non è prescritto per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione.

6.4 Capacità tecnica e professionale ex art. 83 co 1 lett. c) e co. 6 del D. Lgs. 50/2016:

6.4.a

- Possesso delle abilitazioni professionali previste dal d.m. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti agli impianti indicati nell'art. 1, comma 2 del decreto medesimo e la certificazione prevista dal d.P.R. n. 43 del 27/01/2012.

- Possesso di certificazioni di qualità – rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente Unico di accreditamento firmatario dei accordi EA/MLA secondo le seguenti specificazioni minime:

EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità"

EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale"

OHSAS 18001 o ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro"

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici e rese disponibili attraverso il sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

6.4.b Di aver stipulato, negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno 3 (tre) contratti a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, relativi a servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di cui almeno uno non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00euro). A questo proposito gli operatori economici devono presentare l'elenco dei principali contratti stipulati. Si precisa che in caso di appalti emessi a fronte di un unico accordo quadro, gli importi possono essere cumulati. L'elenco deve contenere la descrizione del servizio richiesto e/o erogato, l'importo del contratto, gli importi fatturati, il ruolo assunto (appaltatore, mandante, subappaltatore, ecc.), il riferimento al committente completo dei dati del responsabile dell'esecuzione e dei recapiti telefonici. In caso di ATI, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora



abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Art. 8

Modalità di presentazione degli atti di gara.

Per poter partecipare alla procedura di affidamento, gli interessati dovranno registrarsi alla Piattaforma di acquisto telematica <https://anci.acquistitelematici.it> (a tal fine, consultare la sezione "Guide" disponibile sulla Piattaforma, contenente la "Guida alla registrazione preliminare" e la "Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo PEC") e far pervenire la propria candidatura firmata digitalmente, **entro e non oltre il termine perentorio del 14/02/2020** indicato nel Bando di Gara, pena l'irricevibilità dell'offerta medesima e comunque la non ammissione alla procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d. lgs. 50/2016, l'offerta telematica dovrà essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine, le imprese raggruppande / consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA).

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato di validità non scaduto, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta:

- a. Per Portale si intende la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto di A.N.C.I.
- b. Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliato in seguito.
- c. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le



- scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
- d. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura.
 - e. La presentazione delle offerte tramite la piattaforma deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta accedendo dalla propria area di lavoro ai Documenti di gara all'interno dei "Dettagli" della procedura.
 - f. La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a quindici Mbyte.
 - g. Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno:
 - utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale;
 - non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
 - non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali;
 - Per i documenti per il quale viene richiesta la firma digitale, sono accettati solo ed esclusivamente files con estensione "p7m", "pdf" e "tst";
 - Per confermare l'offerta ed inviare i documenti caricati alla stazione appaltante è necessario cliccare sul pulsante "trasmetti e conferma domanda di partecipazione".

Art. 9

Documentazione richiesta

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA.

Gli operatori economici concorrenti alla gara devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale e di qualificazione elencati nel precedente art. 7) Al fine di dimostrare il possesso degli stessi, nonché di ossequiare quanto richiesto dalla vigente normativa per la corretta partecipazione alla procedura, l'operatore economico concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione del portale <https://anci.acquistitelematici.it> "BUSTA DOCUMENTAZIONE", la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante "Aggiungi Allegato" ovvero sulle righe già predisposte dalla stazione appaltante e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma:

A1. Per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa:

Dichiarazione multipla unica del legale rappresentante del soggetto concorrente, utilizzando e completando il **Modello per formulario DGUE**, scaricabile dalla pagina web del portale, alla sezione "Atti di gara".

Si rammenta che con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000,



ossia le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. In virtù di tanto, il soggetto che avrà sottoscritto digitalmente il file (legale rappresentante o soggetto all'uopo accreditato) potrà omettere la firma materiale in calce al modulo e l'allegazione, fra gli atti richiesti, del proprio documento di identità.

Si precisa che il rappresentate legale attesta, con la sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), anche l'assenza delle cause di esclusione dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fi-sica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) eventualmente presenti nell'organigramma dell'operatore economico.

Si riportano di seguito le indicazioni fornite dal **Comunicato del Presidente dell'Anac del 26/10/2016** in merito all'interpretazione relativa ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza":

".....L'ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza». Al fine di consentire l'applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- a) **sistema cd. "tradizionale"** (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";*
- b) **sistema cd. "dualistico"**(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";*
- c) **sistema cd. "monistico"** fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).*

Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

- a) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);*



b) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

c) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.....”.

A2. Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93, del D.Lgs. n.50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n.56/2017), sottoscritta congiuntamente dal soggetto garante e dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La firma digitale del legale rappresentante apposta sul file costituisce prova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all'originale in proprio possesso.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, *“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario”.*

La garanzia deve altresì prevedere:

(a) l'impegno espresso e privo di ogni condizione del fideiussore alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione



di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(b) la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con effetto della copertura assicurativa dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

(c) l'impegno espresso e privo di ogni condizione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria di cui sopra per altri centottanta giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per poter usufruire delle predette riduzioni devono essere prodotte le apposite certificazioni probatorie, nei termini di validità. La firma digitale del legale rappresentante apposta sul file costituisce prova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all'originale in proprio possesso.

Si rammenta che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo da ultimo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

A3. Ricevuta/attestazione del pagamento della somma di **€ 80,00 (ottanta euro)** quale contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266, dovuta



all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 8148877A06** che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

In caso di raggruppamento di imprese, il versamento della contribuzione in questione dovuta all'Autorità dei Contratti Pubblici è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio. **Si ribadisce che l'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla gara.** Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>].

A4. Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla documentazione di cui innanzi, devono produrre anche un certificato che comprovi l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative con indicazione del numero e della data di iscrizione. In luogo del certificato di cui innanzi potrà essere prodotta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

A5. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La firma digitale del legale rappresentante apposta sul file costituisce prova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all'originale in proprio possesso. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A6. Modello F23, redatto attestante il versamento dell'imposta di bollo sull'offerta economica. Il **modello F23**, è stato precompilato dalla Stazione Appaltante ed è a disposizione di tutti gli operatori economici concorrenti in formato PDF editabile fra gli Atti di gara, al fine di attestare l'avvenuta regolarizzazione dell'offerta con l'imposta di bollo pari a € 16,00; tale file deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto concorrente, a prova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all'originale in proprio possesso.

Si ricorda che la redazione in difformità alla Legge sul bollo dell'offerta, pur non legittimando l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la trasmissione, senza



alcun onere di preavviso da parte di questa stazione appaltante, dell'offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n.642, ss.mm.ii..

A7. Certificazione di avvenuto sopralluogo effettuato a mezzo di personale appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante, al fine della valutazione degli elementi oggettivi che possano influire sull'offerta. L'attestazione di avvenuto sopralluogo dell'Impresa concorrente dovrà essere controfirmata per la validità dal RUP. L'attestazione sarà rilasciata all'esito dell'avvenuto espletamento del sopralluogo, su modulistica predisposta dalla stazione appaltante.

Nel caso di documenti analogici, gli stessi devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 co. 3 del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e/o dell'art.23 – bis del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

IMPORTANTE: Tutta la documentazione richiesta ai sensi dei precedenti punti nn. A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 dovrà essere prodotta in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Tali files dovranno essere inseriti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE di cui alla piattaforma telematica A.N.C.I.

In applicazione dell'art. 83, co. 9, D. Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n.56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si rammenta che, ai sensi dell'art.83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/16, sarà disposta l'esclusione dalla gara in tutti i casi in cui vi siano carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.

La partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di imprese** è disciplinata dall'art.48 del D. Lgs. n.50/2016, fatta salva l'osservanza delle ulteriori indicazioni contenute nel presente disciplinare e nelle altre norme vigenti in materia in quanto applicabili, secondo la fattispecie ricorrente.

La partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei consorzi stabiliti di imprese è disciplinata, invece, dagli articoli 45 e 47, del D.Lgs. n.50/2016.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016, anche se non ancora costituiti.



I raggruppamenti temporanei di concorrenti, devono dichiarare compilando la parte loro riservata del **Modello per Formulario DGUE**:

1. la tipologia del raggruppamento temporaneo con riferimento ad una delle fattispecie contemplate dalle vigenti disposizioni in materia;
2. la denominazione delle imprese costituenti l'associazione temporanea in questione.

L'offerta tecnico-qualitativa (modulo **Allegato B – Offerta Tecnica Qualitativa**) e l'offerta economica (modulo **Allegato C – Offerta Economica**) devono essere sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le stesse imprese riunite dovranno dichiarare, altresì, completando opportunamente l'apposita dichiarazione all'uopo inclusa nel modulo **Allegato C – Offerta Economica** le prestazioni che, in caso di aggiudicazione del contratto, eseguiranno direttamente.

La documentazione elencata al precedente **paragrafo A, punti A1 e A5 [qualora trattasi di società cooperativa]**, deve essere prodotta per tutte le imprese costituenti il raggruppamento. In caso di consorzio stabile di imprese, si rammenta che alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.

La garanzia fidejussoria provvisoria di cui alla precedente **paragrafo A, punto A3**, laddove costituita dall'associazione con polizza assicurativa ovvero mediante fidejussione bancaria, deve essere intestata a ciascuna impresa associata o almeno a quella individuata come capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la sottoscrizione del contratto da parte della/e mandataria/e della costituenda associazione (da individuare nominativamente).

Per quanto attiene alla riduzione del 50% della garanzia prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualità aziendale, in conformità alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.44/2000 del 27/9/2000, si precisa quanto segue:

1. in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- a) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione;
- b) se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della cauzione.

2. in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- a) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione;



b) se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse possono godere del beneficio della riduzione della cauzione per la quota parte ad essa riferibile.

I consorzi di concorrenti devono dichiarare compilando la parte loro riservata del modulo **Allegato A - DGUE:**

- la tipologia del consorzio concorrente con riferimento ad una delle fattispecie contemplate dall'art.45, comma 2, lettere b), c), ed e), del D.Lgs. n.50/2016;
- per quali consorziati il consorzio stesso concorre, qualora trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del citato D. Lgs. n.50/2016. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. L'inosservanza della disposizione che precede comporterà l'automatica esclusione dei consorziati e del consorzio stesso e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 7 del Codice.

La documentazione elencata per le imprese singole nel precedente **paragrafo A, punti A1, A2, A3, A4, A5 (qualora trattasi di consorzio di società cooperative), A6 e A7**, deve essere prodotta con riferimento al consorzio; deve, inoltre, essere prodotta la documentazione di cui al precedente **paragrafo A, punti A1 e A5 (qualora trattasi di società cooperativa)** anche per ciascuna impresa consorziata designata dal consorzio stesso quale esecutrice dei lavori oggetto del contratto.

In conformità all'art.48, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Di conseguenza, ne deriva che ciascuna impresa raggruppata sarà tenuta a fatturare ed a registrare le operazioni relative all'esecuzione dei lavori di propria competenza (cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze del 4/10/1978, prot.n.364306).

C. AVVALIMENTO DEI REQUISITI E SUBAPPALTO.

In conformità all'art. 89 del D. Lgs. n.50/2016, come da ultimo emendato dal D. Lgs. n.56/2017, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso il concorrente deve allegare la documentazione elencata al citato art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, a cui si rinvia. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dall'ANAC nella Determinazione n. 1 dell'08.01.2015, l'integrazione o la regolarizzazione di cui all'art. 83, co. 9, D. Lgs. 50/2016, non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento. La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta e



pertanto la sua mancanza o irregolarità, fra gli atti prodotti in sede di gara, comporterà l'immediata esclusione del concorrente.

Gli altri requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, devono essere posseduti sia dalla impresa concorrente sia dalla impresa ausiliaria. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, co. 2 del Codice, così come modificato dall'art. 1, co. 18, primo periodo, della Legge n. 55 del 2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato, ai sensi dell'art. 105, co. 4 lett. c) del Codice.

Rimane l'obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80, anche in capo al subappaltatore, nel momento in cui si richiede l'autorizzazione al subappalto. Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

D. DOCUMENTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA QUALITATIVA – MODALITA' DI DETERMINAZIONE.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, l'impresa redigerà la proposta seguendo, nel medesimo ordine di articolazione, tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione di cui al presente disciplinare, riportando l'esplicito impegno a realizzare le offerte proposte, che spetta all'ANCI di accettare, con indicazione delle proposte migliorative offerte, l'indicazione del nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell'offerta tecnica, articolata in un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara, contenuto orientativamente in massimo 20 pagine, interlinea 1,5 carattere Arial, dimensione 11, spaziatura normale.

Quest'ultima deve tenere in debita considerazione i criteri di valutazione innanzi specificati.

Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono vincolanti per gli offerenti, costituendo proposta contrattuale.

D1. Linee Guida per la redazione dell'offerta tecnica qualitativa:

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella fase successiva relativa all'offerta tecnica la documentazione di seguito indicata, fornendo tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per i parametri in questione. Al solo fine di omogeneizzare l'impostazione della relazione tecnica secondo un modello standard che agevoli sia l'elaborazione da parte dell'operatore economico concorrente sia l'esame da parte della Commissione Giudicatrice, questa Stazione Appaltante mette a disposizione degli offerenti il modulo **Allegato B – Offerta Tecnica Qualitativa** per la relazione propedeutica all'assegnazione dei punteggi previsti per i relativi sub elementi



di valutazione acquisibili (in formato word liberamente editabile) unitamente a tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara.

L'offerta tecnica qualitativa deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, l'offerta tecnica qualitativa deve essere **sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti** della costituenda associazione.

Si ribadisce che la documentazione innanzi elencata deve essere inserita, conformemente alle specifiche tecniche della piattaforma telematica ANCI, nella sezione relativa all'offerta tecnica.

E. MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico, dovrà inserire, **a pena di esclusione**, nella parte relativa all'**offerta economica** :

- l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto, da applicare sul prezzo triennale dei servizi posto a base di gara e soggetto a ribasso nell'apposito campo denominato "Percentuale di ribasso offerta";
- allegare, nell'apposito campo accanto alla denominazione del documento, il modulo denominato **Allegato C – Offerta Economica** sottoscritto digitalmente e redatto secondo le indicazioni di seguito riportate;
- l'indicazione in euro dei costi aziendali e dei costi della manodopera (anche se pari a zero), nei campi denominati "Costi manodopera" e "Costi sicurezza", concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016.

La dichiarazione di offerta economica, redatta secondo il modulo economico **Allegato C Offerta Economica**, dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- l'indicazione in euro dei costi della manodopera (le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d);
- l'indicazione in euro dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto e comprende le spese relative al costo del personale di cui all'art.23, comma 16 del D. Lgs. n.50/2016.

In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, in conformità con quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 novembre 2015, n.10, sarà accordata prevalenza al prezzo indicato in lettere, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dall'operatore economico concorrente singolo, o congiuntamente con firma digitale da tutti gli operatori economici raggruppati in caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea.



Eventuali irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte costituiscono carenza/irregolarità non sanabile e comporteranno pertanto l'immediata esclusione dalla gara del soggetto concorrente.

La busta contenente l'offerta economica sarà aperta solo in caso di ammissione alla gara dell'impresa concorrente a seguito dell'accertamento della regolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale.

F. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

La mancanza di una qualunque delle documentazioni/dichiarazioni richieste costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Trova applicazione la disciplina in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. In tale ambito, l'Amministrazione – e per essa la Commissione giudicatrice – potrà richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa, inoltre, che in caso di documenti rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge") così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative, professionali e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'aggiudicazione della procedura e per l'esecuzione del relativo contratto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della sottoscrizione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.



Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno:

- essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio o statistici;
- essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- essere comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- essere comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008 e comunque per le finalità e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;
- formare oggetto delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della presente Procedura ed il prezzo di aggiudicazione, saranno pubblicati tramite il sito internet <http://www.interno.gov.it>.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Capo pro-tempore del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Art. 11

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando il metodo del criterio aggregativo-compensatore di cui al paragrafo VI, punto n.1 delle Linee Guida ANAC n.2, ponendo in



considerazione i seguenti elementi, sub elementi, pesi e sub-pesi:

A – Elemento Qualità

La ponderazione per l'Elemento Qualità è stabilita in **massimo 70,000 punti**.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1 - sistema organizzativo di fornitura del servizio (punti max 50), di cui:**
 - a) adeguatezza della struttura di lavoro e del gruppo di lavoro proposto (max punti 12);
 - b) adeguatezza del monte ore previsto per il ciclo di produzione giornaliero (max punti 10);
 - c) adeguatezza del monte ore previsto per il ciclo di produzione periodico (max punti 10);
 - d) qualità della formazione specialistica dedicata al personale, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal decreto ministeriale 24.05.2012 (max punti 6);
 - e) sistema di autocontrollo (rilevazione presenze, controllo della qualità del servizio), con particolare riferimento alla funzionalità ed efficienza di apparecchiature e strumenti utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio (max punti 12);

- 2 - metodologie tecnico-operative, attrezzature e prodotti utilizzati (punti max 20), di cui:**
 - a) descrizione delle metodologie tecnico-operative (con particolare riferimento alla efficacia delle caratteristiche supplementari rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e nel DM 18.10.2016 di dosaggio e/o tecniche di pulizia e/o procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e risorse idriche e/o prodotti) e delle attrezzature / prodotti utilizzati (max punti 5);
 - b) efficacia della frequenza degli interventi di pulizia (max punti 5);
 - c) efficacia delle soluzioni proposte per minimizzare i consumi (max punti 5);
 - d) efficienza energetica delle apparecchiature utilizzate (max punti 5)

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta (progetto tecnico) avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali (chiamati: Punti) indicati per ogni elemento di valutazione. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta progetto tecnico.



Coefficiente di valutazione	Coerenza della soluzione proposta con il modello organizzativo –gestionale dell'appalto
0,00 – 0,24	Limitata
0,25 – 0,49	Media – sufficiente
0,50 – 0,74	Significativa
0,75 – 1,00	Elevata – massima

B – Elemento Prezzo

La ponderazione per l'Elemento Prezzo è stabilita in **massimo 30,000 punti**, così suddivisi:

Il punteggio massimo di 30 verrà assegnato al concorrente che avrà offerto il prezzo (**prezzo complessivo per l'intera durata del contratto pari a 3 anni**) migliore (più basso). Alle altre offerte verranno attribuiti **punteggi** secondo la seguente formula di cui all'allegato M del DPR 207/2010 6.3:

$$30 * P_i$$

dove

1. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo* è minore della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$P_i = X * R_i / A_{soglia}$$

Dove:

P_i = punteggio economico del singolo partecipante

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

2. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo* è maggiore della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$P_i = X + (1,00 - X) * [(R_i - A_{soglia}) / (R_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

P_i = punteggio economico del singolo partecipante

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto di quanto stabilito



dall'art.97, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016. La verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse è svolta dal R.U.P. che avrà facoltà di avvalersi del supporto della commissione giudicatrice.

In caso di parità di punteggio complessivo assegnato agli stessi operatori economici concorrenti si procederà come per Legge. L'eventuale gara in migliororia sarà espletata solo sull'Elemento Prezzo.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, formata da tre commissari, che sarà costituita dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art.77 del Decreto Legislativo 50/2016 e delle Linee guida n.5 dell'A.N.AC. recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016.

Non sono ammesse e saranno pertanto escluse dalla gara, offerte condizionate, offerte non firmate ed offerte in aumento rispetto al corrispettivo economico innanzi indicato posto a base di gara.

Nessun corrispettivo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate. Qualora alcune delle soluzioni proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi, non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto

nell'assegnazione dei coefficienti ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del CSA e di tutti gli elaborati posti a base di gara.

Art. 12 Procedura di gara

In generale la procedura di gara si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- il R.U.P., con il seggio di gara istituito ad hoc, avvalendosi della piattaforma elettronica di A.N.C.I., provvederà in seduta pubblica al preliminare accertamento della regolarità delle buste pervenute, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al controllo degli atti presentati per la verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici concorrenti ed alle operazioni finalizzate all'ammissione o alla esclusione motivata dei partecipanti. Ai sensi e per gli effetti, nonché nei limiti, dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di irregolarità formali troverà applicazione la disciplina di cui al comma 9 del menzionato art. 83 in materia di c.d. "soccorso istruttorio" e, a tal fine, l'Amministrazione, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC (al corrispondente recapito indicato da ciascun concorrente nella Domanda di partecipazione), assegnerà al concorrente che ha posto in essere l'irregolarità formale un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni per sanare



detta irregolarità.

- successivamente, la commissione aggiudicatrice avvalendosi della piattaforma elettronica di A.N.C.I., aprirà in seduta pubblica i plichi telematici contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione aggiudicatrice potrà, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del D. Lgs. n. 50/2016, richiedere ai concorrenti ammessi alla fase di apertura delle Buste B – Offerta Tecnica, la produzione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa a mezzo PEC (al corrispondente recapito indicato da ciascun concorrente nella Domanda di partecipazione), della documentazione necessaria ai fini del controllo sulla inesistenza di motivi di esclusione dalla procedura e/o sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui al Bando di Gara e al precedente articolo 6 del presente Disciplinare di Gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere, qualora possibile, le verifiche tramite la BDNCP (la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC). In tal caso, la documentazione a comprova dovrà essere resa disponibile all'Amministrazione entro il termine perentorio indicato.
- In una o più sedute riservate la commissione esaminatrice valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra indicati.
- In seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, provvederà, avvalendosi della piattaforma elettronica di A.N.C.I., all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Quindi, data lettura delle offerte espresse dagli operatori economici concorrenti rimasti in gara per l'Elemento Prezzo, assegnerà i relativi punteggi applicando la formula matematica precisata al precedente art. 11. Quindi, la commissione esaminatrice, procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero, indicherà al R.U.P. le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 dello stesso Decreto Legislativo 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del R.U.P. di decidere al riguardo. L'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta. Ai sensi dell'art.95, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016, non si procederà all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta sarà stata ritenuta dalla commissione di aggiudicazione conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Solo nel caso in cui i controlli sull'inesistenza di motivi di esclusione nonché sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e dei requisiti di idoneità professionale di cui al Bando di gara e al precedente articolo 6 del presente Disciplinare di gara non fossero stati effettuati nei confronti di tutti i concorrenti – o comunque nei confronti dei concorrenti risultati primo e secondo nella graduatoria provvisoria – all'atto e ai fini dell'ammissione alla fase di apertura delle



Buste “B – Offerta tecnica”, intervenuta l’aggiudicazione provvisoria ed ai fini dell’aggiudicazione definitiva della Procedura, si procederà, anche ai sensi degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del D.Lgs. n. 50/2016, a richiedere ai concorrenti risultati essere primo e secondo nella graduatoria provvisoria, la produzione – entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà anticipata a mezzo PEC o fax (ai corrispondenti recapiti indicati da ciascun concorrente nella Domanda di partecipazione) – della documentazione già sopra indicata ai fini del controllo sulla inesistenza di motivi di esclusione dalla Procedura e/o sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e dei requisiti di idoneità professionale. Anche in questo caso, per le verifiche che è possibile svolgere tramite la BDNCP (la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC), l’A.N.C.I. potrà svolgere i relativi controlli consultando la BDNCP, attraverso la quale dovrà quindi essere fornita detta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Nella comunicazione con la quale si richiederà la produzione della menzionata documentazione verrà, altresì, chiarito come la stessa debba essere presentata in caso di R.T.I., Consorzi, consorzi stabili, consorzi fra Società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora la stessa non confermi quanto dichiarato da detti concorrenti nell’offerta presentata, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione dalla Procedura del concorrente e all’adozione degli ulteriori conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

- All’esito di dette attività, la Commissione giudicatrice provvederà all’approvazione e alla relativa comunicazione all’Amministrazione:
 - a) della graduatoria definitiva e, quindi, della proposta di aggiudicazione definitiva;
 - b) ovvero, nel caso in cui debba essere annullata l’aggiudicazione provvisoria, della nuova proposta di aggiudicazione definitiva.

L’A.N.C.I. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’A.N.C.I. richiederà all’aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula del contratto, la produzione, pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva - entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione a tale fine trasmessa a mezzo PEC - della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi, rilasciata da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore



dell'Amministrazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Punto 12.1 del presente Disciplinare di gara. Per usufruire di una o più delle riduzioni della cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario deve, altresì, produrre, le corrispondenti certificazioni e attestazioni di iscrizione/registrazione (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) di cui al menzionato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. In alternativa, il possesso delle suddette certificazioni e attestazioni di iscrizione/registrazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- d) nominativo e recapiti del Referente per il contratto di fornitura di cui allo Schema di Contratto;
 - e) idoneo documento comprovante la sottoscrizione della polizza assicurativa di cui al successivo articolo 12.2;
 - f) *(in caso di RTI/Consorzio)* copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo (in caso di RTI) ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
 - g) *(in caso di RTI/Consorzio)* dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate;
 - h) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.
- Si procederà, quindi, alla stipula del contratto.

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto non fossero stati ultimati i controlli effettuati anche ai sensi degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto l'A.N.C.I. non abbia ancora ricevuto l'esito delle relative verifiche, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva costituita dall'esito negativo delle menzionate verifiche.

Nel caso in cui l'A.N.C.I. venga a conoscenza dell'esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula del contratto, dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo ai sensi di legge.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario definitivo la documentazione di legge in materia di "antimafia".

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il medesimo contratto mediante produzione, nelle forme di legge, di idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura). Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, precedentemente citata, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti



della procedura inviando apposita richiesta nel rispetto del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell'Offerta Tecnica sia nelle giustificazioni eventualmente prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'A.N.C.I. garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che A.N.C.I., in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale.

Alle sedute pubbliche di gara potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i procuratori all'uopo delegati.

Gli operatori economici concorrenti saranno informati in tempo utile della data e della sede di svolgimento delle sedute pubbliche, al fine di consentirne la partecipazione, tramite apposite comunicazioni che verranno inoltrate dalla stazione appaltante mediante la piattaforma telematica A.N.C.I..

Art. 13

Cauzione definitiva – Polizze assicurative

12.1 Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103.

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione.
- ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1°



settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: **“Garanzia definitiva: “Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, attraverso la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>, per l’affidamento triennale del servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, nomina responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici A.N.C.I. - CIG 8148877A06.**

Pena l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:

- a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- c) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di contratto.

La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella **“Busta A - Documentazione amministrativa”** ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime.

In caso di RTI/Consorzio, si rinvia al precedente articolo 8, punto 5, del presente Disciplinare di gara.

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

12.2 Polizze assicurative.

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all’A.N.C.I. in conseguenza di omissioni, fatti colposi, negligenze, errori o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se



eseguite da parte di terzi e/o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle connesse, propedeutiche e complementari) oggetto dall'appalto.

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere ai fini della stipula del contratto:

- a. idonea polizza assicurativa RCT, con massimale di importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro) per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi;
- b. idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimale di importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro), per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'A.N.C.I., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. La polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dovrà prevedere la retroattività dalla data di inizio del servizio, e dovrà essere postuma (ovvero con impegno a mantenere in vigore la copertura) per 2 (due) anni dopo la data in cui termina il servizio. Si precisa, per quanto possa occorrere, che con la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate da errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale, ancorché involontaria, e quindi non rientranti nella RCT generale.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti da dichiarazioni inesatte o reticenze dell'aggiudicatario saranno opponibili all'Amministrazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione.

Tali polizze avranno durata pari a quella del contratto e dovranno espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di idonee polizze assicurative quali quelle sopra indicate, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra riportate.

Art. 14

Contratto

Con l'aggiudicatario della procedura sarà stipulato un contratto conforme allo Schema di Contratto di cui all'allegato *sub* n. 5 al presente Disciplinare di Gara, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione, fatto salvo eventuale ulteriore differimento dei termini concordato con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

L'importo relativo alla eventuale richiesta di estensione dei servizi al termine del periodo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà definito attraverso le modalità descritte nel paragrafo "*valutazione delle eventuali opzioni contrattuali*" contenuto nel precedente art. 3.



Art. 15

Informazioni – Spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Fatte salve le cause di esclusione previste nel presente Disciplinare di Gara e negli ulteriori documenti della procedura, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti:

- per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ai sensi dell'articolo 80 del richiamato decreto;
- che presentino un'offerta economica di importo pari o superiore alla base d'asta;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione anche nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documento utile in suo possesso.

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;



- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Si precisa che, in conformità al disposto dell'articolo 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate all'A.N.C.I. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'A.N.C.I., pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione che potrà essere anche contenuta nella comunicazione inoltrata all'aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 5 e 132 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di perizia e tutte le spese conseguenti o, comunque, derivanti da contestazioni dell'A.N.C.I. in merito all'erogazione del Servizio. In tale ipotesi sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 16

Elenco allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – facsimile Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Modello di formulario per DGUE;
- Allegato 3 – facsimile Dichiarazione di Offerta Tecnica;
- Allegato 4 A – facsimile Dichiarazione di Offerta Economica impresa singola o consorzio;
- Allegato 4 B – facsimile Dichiarazione di Offerta Economica ATI;
- Allegato 5 – Schema di Contratto;
- Allegato 6 – Capitolato Speciale;
- Allegato 7 – DUVRI.

Roma, 20 Dicembre 2019

F.to Segretario Generale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93